

Il razzismo istituzionale attraverso storie di discriminazione: pratiche e linguaggi razzisti*

FIORELLA GIACALONE

1. Crisi del multiculturalismo

La presenza di migranti di prima e seconda generazione, i continui flussi di richiedenti asilo alle porte dell'Europa (Grecia, Italia), i muri che sorgono sui vari confini europei (Ungheria, Macedonia, Austria) rendono evidente quanto le migrazioni, che attraversano il Mediterraneo e l'Egeo, siano oggi al centro del dibattito europeo. Un profondo cambio demografico è in atto in tutto il territorio del continente, e attraversa trasversalmente tutte le sfere del sociale, dalle forme di accoglienza (o di rifiuto) alle dinamiche scolastiche, dai servizi sanitari al mercato del lavoro e della casa. È un movimento conseguente ai processi di guerra in diverse aree geopolitiche, alle migrazioni economiche da continenti popolati da giovani senza lavoro o in cerca di diritti civili e sociali. Tale processo, che modifica la nostra vita quotidiana, richiede lungimiranza politica, capacità organizzativa, nuove regole di convivenza sociale, prospettive di pluralismo religioso. A tutto ciò, il nostro vecchio continente appare impreparato, preso di insicurezze sul suo futuro demografico e politico, scosso da attentati distruttivi, posti in atto da quei giovani nati e cresciuti nelle nostre periferie urbane. Gli "imprenditori della paura" fanno dei migranti il capro espiatorio su cui riversare le insicurezze dettate da questa complessa trasformazione sociale che mette in discussione i nostri modelli di vita.

Comuni, enti territoriali, questure, scuole, tribunali sono istituzioni che dovrebbero favorire e sviluppare forme di convivenza e di democrazia, ma non sempre sono adeguate a questo compito. Per questo il ruolo delle istituzioni ap-

* Questo saggio è uno dei contributi alla ricerca europea Radar, *Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism*, (Fundamental Rights and Citizenship Programme JUST/2013/FRAC/AG/6271), realizzato con la *partnership* tra l'Università di Perugia (G.B. Klein coordinatrice del progetto) e le università e associazioni di alcuni paesi europei (Grecia, Polonia, Finlandia, Paesi Bassi, Gran Bretagna), sostenuto da finanziamenti della Commissione europea nel programma "Diritti fondamentali e cittadinanza". Il progetto mira a promuovere la conoscenza delle diverse pratiche comunicative razziste e xenofobe nelle società europee e ostacolare il razzismo.

pare, in questo momento storico, quanto mai decisivo per riflettere sulle forme diffuse di neorazzismo, sui mille volti delle discriminazioni. Negli ultimi anni sono state svolte ricerche a riguardo, che mettono in luce le forme di propaganda di odio razzista in rete e sulla stampa (Lunaria 2011, Rivera 2003, Ziccardi 2016) come sulle modalità che assume il razzismo istituzionale, posto in atto dalle istituzioni pubbliche o private (Bartoli 2012, Basso 2010), che evidenziano quanto il conflitto “etnico-razziale” (così lo definiscono i Dossier statistici dell’Idos-Unar) sia sempre più diffuso e palese, nel “politicamente scorretto”.

Nel linguaggio ordinario è facile imbattersi in forme esplicite di “essenzialismo culturale”, che tendono a definire l’altro attraverso stereotipi condivisi e discriminanti, senza che questo sia considerato un reato. Il linguaggio razzista è stato “sdoganato” da politici e giornalisti, esplicitato dagli abitanti dei quartieri periferici degradati, diventando insulto quotidiano, accettato e condiviso da molti. Il linguaggio antirazzista appare povero di argomentazioni di fronte alle pratiche sociali, senza entrare nel merito delle questioni specifiche. Appare evidente come oggi il linguaggio antirazzista debba rafforzarsi attraverso la conoscenza e la divulgazione delle forme di discriminazione e di negazione di diritti, a livello sociale, politico e giuridico. Affrontare le forme di discriminazione inerenti l’ambito giuridico e sociale può servire a rendere evidenti i processi in corso, e le conflittualità sociali che le istituzioni possono creare o, quando possibile, controllare e perseguire. La riflessione su questi aspetti è uno dei modi con cui diviene esplicito quanto il razzismo pervada la sfera sociale e lavorativa, e può diventare un prisma attraverso il quale leggere la crisi della società multiculturale.

2. Il razzismo istituzionale

Viene definito razzismo istituzionale

quel complesso di leggi, costumi e pratiche vigenti che sistematicamente riflettono e producono le disuguaglianze della società [...]. Se tale razzismo non viene riconosciuto e non viene attuato un piano per la sua eliminazione, esso può farsi strada come parte dell’*ethos* o della cultura di un’organizzazione. È un male corrosivo (MacPherson 1999: par. 6.30-34).

Perché vi sia un razzismo istituzionale bisogna vedere e analizzare gli effetti che producono le istituzioni; se una legge o le pratiche sociali perpetuano discriminazioni nei confronti di minoranze (etniche, religiose, sessuali), allora si ha un razzismo legato ai meccanismi politico-istituzionali. La definizione viene da studiosi statunitensi che analizzavano le modalità di separazione tra i bianchi e i neri negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, anche in seguito alle proteste dei militanti di Potere Nero. L’aspetto più interessante che viene sottolineato dagli autori è come il razzismo istituzionale non sia facilmente percepibile, poi-

ché la responsabilità è diffusa e non stigmatizzata, e le discriminazioni vengono considerate parte della stessa struttura sociale e la divisione tra bianchi e neri una differenza di potere “naturale” (Carmichael-Hamilton 1967: 39-44).

Bartoli sottolinea come provvedimenti istituzionali discriminatori possano permeare e forgiare l'opinione pubblica, anche per più generazioni. Elenca diverse modalità attraverso le quali si esprime il razzismo istituzionale, anche in Italia, ricordando che le discriminazioni possono essere poste in atto senza intenzioni consapevoli (razzismo implicito) ma producendo atti anche molto gravi. Evidenzia gli atteggiamenti discriminatori o pregiudiziali di funzionari di pubblici servizi, compresi giudici e poliziotti. È una forma di razzismo istituzionale poiché si tratta di persone che garantiscono un pubblico servizio (Bartoli 2012: 15).

Se certe minoranze, ritenute essere pericolose o sgradevoli, in base a preconcezioni politiche abitative, vengono confinate in aree ghetto, sarà molto probabile che manifesteranno devianza e degrado, andando così a confermare il pregiudizio che aveva motivato la loro segregazione. Insomma il pregiudizio delle istituzioni è dannoso *non tanto perché falso, ma perché diventa vero*: strutturando la realtà costruisce la propria conferma (Bartoli, 2012: 13).

Il razzismo istituzionale trova ampi spazi anche in Italia, persino nelle sentenze dei giudici che dovrebbero essere “neutrali”, così come emerge dalle cronache.

Ancona: a una coppia, risultata idonea all'adozione internazionale di un bambino straniero, il Tribunale dei minori impone il vincolo dell'adozione “di bambini di razza europea”. Il Presidente del Tribunale, infatti, afferma: “in un piccolo centro, i bambini *di colore* verrebbero additati come la meraviglia del paese” (La Repubblica, 22 ottobre 2000)¹.

Nel caso riportato si evince che, per il giudice in questione, esistono “razze europee”, diverse da quelle africane, ritornando a quelle definizioni di “razzismo biologico” in voga nel XIX secolo e da tempo superate in ambito scientifico.

Negli anni Sessanta Gobind Khorana e Marshall Nirenberg scoprono il DNA: il codice genetico diventa la grande scoperta su cui continuano a lavorare tanti genetisti, fino alla composizione delle basi che lo compongono, delle proteine: nella specie umana, una base su mille è variabile, le altre 999 sono identiche per tutti gli esseri umani: nel 2000 è stato raggiunto il completamento della sequenza del genoma umano (6 miliardi di basi, 3 miliardi da ciascun genitore) (Barbujani 2006: 40-41). Nella rivista del *New England Journal of Medicine* del 2003, alcuni studiosi del gruppo di Neil Reisch, pur deprecando le forme di discriminazioni

¹ Le notizie di cronaca sono tratte da: Andrisani, in Rivera, 2003.

sociali sottese a comportamenti razzisti, considerano che la razza ha solide basi biologiche e serve per le ricerche in campo genetico². Nella stessa rivista rispondono altri scienziati, come Richard Cooper, Jay Kaufman e Ryk Ward, i quali sostengono al contrario, che per la ricerca in campo genetico il concetto di razza sia inutile, dato che la specie umana non è divisa in gruppi distinti con specifiche malattie. Non vi sono confini netti tra i gruppi, ma la variabilità genetica ha variabili continue. Questo conferma come in campo scientifico esistano ancora posizioni discutibili e contrastanti (Barbujani 2006: 51)³.

In altre occasioni i giudici sembrano “peccare” di un vizio opposto, quello dell’“essenzialismo culturale”, secondo cui ogni soggetto che vive all’interno della propria cultura può anche subirne abusi, perché coerenti con quella cultura (pensiamo ai delitti d’onore che vedono impuniti gli assassini per motivi “culturali”). È il caso di una ragazzina rom di 12 anni, per la quale la Procura dei minori di Bologna chiede l’allontanamento dalla famiglia, che non la manda a scuola, e l’affido a una comunità, perché venga sottratta a una condizione abitativa che presenta condizioni igieniche precarie. Il giudice della Corte di appello di Bologna risponde però che: “è un modo di vita normale per condizioni e origine. La condizione nomade e la stessa cultura di provenienza non induce a ritenere la sussistenza di elementi di pregiudizio per la minore” (“La Repubblica”, 8 luglio 2011).

Questa sentenza chiama in causa un apparente conflitto tra forme di “relativismo culturale” (è la “cultura di provenienza” che non la fa mandare a scuola, vivere nella sporcizia) e i diritti sociali legati all’obbligo scolastico per una minore. Si ritiene normale che una famiglia rom viva nella sporcizia e nell’ignoranza (le adolescenti rom si sposano presto e non hanno bisogno di studiare), mentre le regole sociali considerano prioritario il diritto all’istruzione. Il giudice, avallando gli stereotipi sui rom, ritiene inutile fare studiare l’adolescente.

Gli antropologi hanno lungamente messo in discussione alcuni principi del relativismo, quando questo diventa un impedimento per l’individuo di un nuovo progetto di vita, fuori dalla comunità; in questo caso, poi, si evidenziano anche discriminazioni di genere, dato che parliamo di una ragazzina, forse destinata a una precoce maternità. Il conflitto tra “universalismo dei diritti” e il “relativismo delle culture” è, in primo luogo, un conflitto tra “principi astratti” e specifiche “pratiche sociali”, tra un universalismo giuridico occidentale e regole sociali di minoranze che possono entrare in conflitto con tali principi. È altrettanto vero che gli individui non possono essere schiavi della propria cultura,

² Molto illuminante anche Goodman Alan H., Moses Yolanda, T., Jones Joseph L., *RACE. Are We So Different?*, Oxford, Wiley-Blackwell, 2012.

³ Nel partenariato Radar si è optato per rifiutare il termine razza; finché esiste il termine, si continua a rafforzare l’idea che in ultima analisi porta alla convinzione dell’esistenza di razze umane differenti. Questo tuttavia non deve renderci “colorblind”, come lo definiscono gli americani Usa, dove la pigmentazione della pelle è criterio di discriminazione.

quando questa ne mette a rischio l'esistenza, né possiamo imporre i nostri valori.

Gli antropologi partono dal presupposto, ora ampiamente condiviso, che la cultura sia un concetto dinamico, strumentale, non una gabbia concettuale rigida, entro la quale i soggetti sono solo determinati e mai determinanti. Soprattutto i fenomeni migratori hanno messo in evidenza l'estrema variabilità dei soggetti in base alle loro scelte e la concezione dei ruoli, che si modificano nella relazione quotidiana con la cultura d'accoglienza, come dimostrano numerosi saggi, a partire dalla scuola di Manchester quali quelli di Epstein e di Barth (Maher 1994). Le culture, come i diritti, sono in continua trasformazione, poiché il panorama legislativo si modifica tenendo conto dei cambiamenti sociali e familiari (vedi le recenti leggi sui diritti civili), ma anche i soggetti si trasformano nel confronto con le società di arrivo: le "etnie" dunque vanno ridefinite non in base a una identità ontologica, ma in base alle possibili e diverse forme di identità plurime e in movimento dei soggetti, che possono compiere scelte in contrasto con la comunità di appartenenza.

Il razzismo differenzialista (Taguieff 1988) non nega le differenze; al contrario le riconosce, allo scopo però di dividere le comunità che appartengono a gruppi culturali distinti, gravitanti sul medesimo territorio. Il nuovo razzismo fa leva sulle peculiarità linguistiche, religiose, sulle strutture familiari e sulle dinamiche sociali. Si passa così da un'argomentazione razzista basata sulla "gerarchia" a quella centrata sulla "differenza", che fa leva sul timore che la presenza dei migranti metta in crisi l'identità dell'omogeneità nazionale (Wieviorka 2000: 20). Questa prospettiva accentua le differenze fino a farle diventare un ostacolo alla convivenza, ritenendo che ogni cultura è irriducibile a un'altra, poiché assegna a ogni gruppo tratti esclusivi, irrinunciabili, considerati "naturalisti".

Interna all'ideologia differenzialista, è la tendenza, definibile come comunitarista, che auspica la preservazione, la difesa, la valorizzazione delle specificità di ogni comunità "etnica". La coesistenza delle differenze è pensata per lo più come fondata non su vincoli sociali condivisi – vale a dire la cittadinanza – ma su "patti di sangue", di territorio, di tradizione [...] Il discorso neorazzista afferma in sostanza che vi sono categorie di persone che, a causa di qualche caratteristica pensata come intrinseca, essenziale, sostanziale, non sono integrabili nella nostra società o sono inseribili solo nei gradini inferiori della gerarchia sociale e in condizioni di privazione o comunque di ineguaglianza dei diritti (Rivera 2003: 11).

3. Direttive europee e sentenze dei giudici

Il panorama giuridico europeo e italiano è quanto di meglio si possa immaginare in tema di non discriminazione e di promozione della diversità culturale e religiosa. La tutela dei diritti, dopo la prima dichiarazione ONU dei diritti

dell'uomo del 1948⁴, è stata uno dei campi maggiormente oggetto di riflessione e di avanzamenti progressivi, dopo i disastrosi esiti dei genocidi di ebrei, comunità rom e omosessuali nel secondo conflitto mondiale. Al tempo stesso, le numerose norme e le altrettante dichiarazioni si scontrano spesso con le ordinanze a livello locale che vanificano questi ampi e importanti principi.

Con l'obiettivo di promuovere diritti e democrazia, nasce nel 1950 il Consiglio d'Europa, che adottò nel 1950 la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU), che si ispirava ai principi della Dichiarazione Universale ONU del 1948. Nell'articolo 14 si fa esplicito riferimento al godimento dei diritti e delle libertà senza distinzione di "sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione" (FRA 2011: 67 sg.). Questo passaggio evoca l'articolo 3 della Costituzione Italiana, che ha lo scopo di vietare forme di discriminazione, concetto ribadito ulteriormente in un protocollo firmato a Roma nel 2000, che garantisce la parità di trattamento nel godimento di ogni diritto, cioè quelli compresi dalle leggi nazionali. Purtroppo si fa ancora riferimento al concetto di razza, che sembra essere ampiamente diffuso in questi documenti internazionali, e, contemporaneamente, in Italia veniva varata la legge sulle minoranze linguistiche da cui venivano escluse arbitrariamente le minoranze rom. Nel 1999 viene varata la legge n. 482, "Legge sulla tutela delle minoranze linguistiche e storiche", che vede riconosciute le minoranze italo-albanesi, ladine, walzer, catalana, greca, occitana, sarda, serbocroata, slovena e tedesca, ma non vi è nessun riconoscimento delle comunità rom, anche quelle stanziate da secoli in Italia del sud⁵.

⁴ Nel 1965 l'Onu emana la "Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale", ratificata in Italia nel 1975. La Convenzione definisce discriminazione razziale ogni "distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale" (articolo 1). Naturalmente il testo invita gli Stati a condannare le discriminazioni e li sollecita a promuovere politiche antidiscriminatorie. Peccato che ciò venga scritto nel momento più aspro delle lotte dei neri americani, che sono durate ben oltre la fine degli anni sessanta. Si veda: www.asgi.it/wpcontent/uploads/public/convenzione.contro.ogni.discriminazione.razziale.pdf.

⁵ Il dibattito aveva visto contrapposti, tra altri, Sergio Salvi, che difese una posizione territorialista per la tutela delle minoranze, escludendo dall'elenco Ebrei e Zingari (Salvi 1976: 143) che venivano considerate comunità prive di un territorio specifico e comune, e Tullio De Mauro, che puntava a un approccio soggettivista, che riconosce il diritto soggettivo alla lingua, in una situazione, quale quella italiana, sottoposta a grande mobilità. Vinse la posizione di Salvi, che espulse le comunità rom e sinti dalla legge, perché considerate, erroneamente, ancora nomadi, e dunque prive di porzioni del territorio nazionale, cosa che le escluse da forme di tutela linguistica e giuridica (Marta 2005: 185-191).

Nel 1978 un passaggio istituzionale importante è stata la “Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali” dell’UNESCO, la cui prima versione era stata formulata nel 1950⁶. Il documento afferma che tutti gli uomini appartengono alla stessa “specie” (non ci sono razze) e provengono dallo stesso “ceppo” (art.1). La diversità è definita come un diritto, e in quanto tale deve essere accettata. In ogni caso le diversità non devono legittimare comportamenti discriminatori (articolo 2); nell’articolo 3 si fa esplicito riferimento al relativismo culturale, e si riconosce il diritto all’identità culturale, affermando che questo principio era stato escluso dalla Dichiarazione del 1948. Viene smentita ogni teoria che sostenga la superiorità o inferiorità di “gruppi razziali etnici” (Taguieff 1994: 49), e sensibilizza gli Stati ad adottare “disposizioni speciali per assicurare l’uguaglianza in dignità e diritti degli individui”, e promuovere leggi per la salute, il lavoro, gli alloggi.

Nel 2000 il Consiglio d’Europa, con la Direttiva 43 (29 giugno 2000), attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, con l’obiettivo di rendere effettivo il principio di parità e di trattamento in ambito lavorativo, nell’istruzione, la protezione sociale, l’assistenza sanitaria, le prestazioni sociali (Commissione delle Comunità europee, Libro Verde 2004: 11). La Direttiva sottolinea la differenza tra “discriminazione diretta”, quando una persona è trattata sfavorevolmente a causa della sua “razza o origine etnica”, e di “discriminazione indiretta” quando una prassi apparentemente neutra mette in svantaggio persone di specifiche origini etniche o religiose.

La Direttiva precisa che una forma di discriminazione può avere l’effetto di ledere o violare la dignità di una persona o creare un clima ostile e intimidatorio, offensivo e degradante; chiede inoltre l’applicazione del divieto di discriminazione sia per i cittadini dell’Unione, sia per i cittadini di paesi terzi. L’altro aspetto importante di questa direttiva è l’accesso alla protezione legale; in questa direzione viene riconosciuto un ruolo centrale alle associazioni e alle persone giuridiche, che possono agire per conto e a sostegno dei soggetti che subiscono

⁶ Nel dicembre del 1949 si riunirono a Parigi otto esperti di diverse discipline, invitati dall’Unesco (psicologi, biologi, antropologi fisici, etnologi), tra cui Lévi-Strauss, per elaborare un documento, che fu pubblicato il 18 luglio 1950 con il titolo *Statement by Expert on Race Problems*. Il documento, che non ebbe una reale rilevanza politica, mise però in luce l’importanza dell’antropologia culturale come disciplina che aveva voce in capitolo accanto a quelle biologiche, e si affermava un linguaggio e un orientamento antirazzista. La contraddizione però era nel documento stesso, poiché il suo intento era di criticare il razzismo frutto del nazismo, ma non faceva cenno alle questioni coloniali di cui gli stessi paesi, che avevano sottoscritto il testo erano responsabili ed era maldigerito anche nell’America delle discriminazioni razziste. Lévi-Strauss fu uno degli antropologi coinvolti nel progetto, in qualità di sottodirettore per l’etnologia del Musée de l’Homme di Parigi; sul tema pubblicò un testo nel 1952 dal titolo *Race et histoire* (Lévi-Strauss 1967; per il dibattito Unesco si veda Fusaschi 2011). Per la dichiarazione del 1978, si veda: www.asgi.it/wpcontent/uploads/public/convenzione.contro.ogni.discriminazione.razziale.pdf).

discriminazioni. Viene dunque incentivato un rapporto continuativo con le parti sociali, le associazioni, i sindacati e le organizzazioni che si occupano di contrasto alle discriminazioni. L'Italia ha recepito queste indicazioni, promulgando la legge 39/2002.

Sempre nel 2000, il Consiglio europeo ha espresso un'ulteriore Direttiva (78/2000) che si occupa delle discriminazioni in ambito lavorativo e della formazione professionale, affrontando anche le questioni relative alle disparità di genere e agli orientamenti sessuali, in riferimento alle differenze religiose, di disabilità e di età. Queste disposizioni dovrebbero garantire uguali opportunità lavorative per i soggetti, indipendentemente da ogni differenza, di genere, di religione, di nazionalità, di parità tra uomo e donna, ponendosi, di fatto, come una delle normative giuridiche più avanzate del mondo (Commissione delle Comunità Europee 2004: 12).

Sul piano del diritto penale, nel 2008 (dopo sette anni di negoziati, a dimostrazione della difficoltà di condividere questi reati) è stata approvata la Decisione Quadro (913/2008) contro forme di razzismo, quali l'*hate speech* (incitamento all'odio razziale e xenofobo), attraverso la punibilità di reati, quali l'istigazione pubblica alla violenza e all'odio, l'apologia dei genocidio, i reati basati sull'odio razzista, per pene della durata massima di un anno o altre sanzioni penali e pecuniarie (cfr. Ziccardi 2016).

Queste diverse articolazioni del diritto europeo, se da un lato attestano l'attenzione degli stati membri alle questioni inerenti i diritti fondamentali delle persone, i principi di equità e parità di trattamento, sono anche la dimostrazione di quanto tali questioni siano diventate centrali nell'accoglienza dei nuovi cittadini, cui spesso sono negati diritti civili e politici. Le necessità di nuove direttive esplicitano, indirettamente, la disparità di trattamento tra cittadini (autoctoni) e immigrati, spesso anche tra uomini e donne, tanto forti da dover essere definite, specificate, sanzionate, punite. L'Europa appare un continente nel quale le discriminazioni sono sempre più oggetto di riflessione, non solo sul piano etico-sociale, ma anche giuridico e penale. Ogni dichiarazione in più rende evidente il bisogno di maggior tutela dei soggetti deboli e più chiaro quanto stiano aumentando le forme di discriminazione e quelle di incitamento all'odio razzista: le tutele infatti vengono poste in atto quanto più la società appare intollerante.

Il dossier Idos del 2015 segnala quanto le modalità discriminatorie siano aumentate in tutta l'Unione Europea. Il "rapporto ombra" 2012-2013 di European Network Against Racism (2014) segnala i risultati di ricerche compiute in 23 stati dell'Unione Europea, che evidenziano cinque gruppi a rischio di discriminazione nel settore del lavoro: migranti non cittadini dell'Unione Europea, compresi i rifugiati e gli immigrati in condizione d'irregolarità, rom, musulmani, africani e cittadini europei "non bianchi" (così definiti nel test), donne di origine straniera. Le difficoltà sono legate al riconoscimento del titolo di studio, o il fatto di avere un nome straniero, come la carenza di capitale sociale. Quando si ottiene un impiego, i migranti che appartengono a minoranze etniche o religiose sono

pagati meno, hanno difficoltà a fare progressioni di carriera, devono accettare occupazioni dequalificanti e condizioni di lavoro precarie: le donne musulmane con il velo sono ulteriormente discriminate (Scagliotti 2015: 59)⁷.

L'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar), che da dieci anni monitora i casi di discriminazione, ha visto aumentare progressivamente atteggiamenti e comportamenti xenofobi, che vengono imputati alla crisi economica, alla difficoltà del lavoro, all'aumento dei flussi migratori. Ciò crea tensioni sociali a "sfondo interetnico", con episodi di violenza xenofoba, sia fisica che verbale, che ha prodotto un forte dibattito anche nei media. Sui casi segnalati, il 74% riguarda discriminazioni su base "etnico-razziale" (990 casi): il mondo dei media (29,4%), il lavoro (13,6%), la vita pubblica (19,8%), il rapporto con le istituzioni pubbliche (10,5%), il tempo libero e lo sport (9,9%), l'accesso alla casa (4,8%), alla scuola (4,1%) (Vulpiani 2015: 165).

Il rapporto con le istituzioni è critico, come il fronte lavorativo e la dimensione pubblica; il dato più inquietante riguarda i media e in particolare i *social networks*, che sembrano essere diventati un serbatoio di razzismo, non solo verbale, ma anche legato a specifici comportamenti (Ziccardi 2016).

Questo orientamento potrebbe lasciar presagire un passaggio dalla retorica eufemistica del discorso xenofobo *politically correct* a una vera e propria contrapposizione, che troverebbe, nelle fasce della popolazione più sottoposte a malessere sociale, nuovi attori diretti di scontro sociale. Parte di queste tensioni potrebbe canalizzarsi nella ricerca di facili capri espiatori, identificando lo straniero come artefice delle criticità economiche contingenti e come colui che, in momenti di difficoltà, deve cedere il passo al cittadino autoctono, unico legittimo titolare di diritti. E al contempo il ridotto numero di denunce dirette da parte delle presunte vittime di discriminazioni (21,1%) mostra tra i soggetti con un più debole status giuridico, come i cittadini stranieri, una crescita della rassegnazione a subire tali atti, con l'autoconvinzione di rappresentare l'anello più debole di una realtà economica e lavorativa di cui sarebbero le prime vittime in caso di denuncia di una discriminazione subita (Vulpiani 2015: 166).

⁷ Il dossier riporta il caso di una giovane di origine egiziana, nata in Italia, che si è vista negare un lavoro di volantinaggio in una fiera di calzature, perché il datore di lavoro prevedeva, tra i criteri di selezione, quello di avere "capelli lunghi e vaporosi". Il caso pende presso la Corte di Appello di Milano. L'articolo 5 della legge n. 152/1975 vieta di "prendere parte a pubbliche manifestazioni [...] facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona". È paradossale però che il Consiglio di Stato si sia pronunciato in senso favorevole all'uso del *burqa* e del *niqab* (n. 3076, 19 giugno 2008), sentenza su cui ci sarebbe molto da discutere, sia in termini di legge, sia in riferimento a specifiche "tradizioni culturali" (Bello 2015: 158).

Poiché lo scopo principale del progetto Radar è di fornire strumenti di comprensione e di analisi a magistrati e forze dell'ordine (oltre che a migranti ed educatori) si è ritenuto opportuno analizzare alcune sentenze dei giudici che tutelano le vittime di razzismo⁸. L'Italia è stata più volte richiamata dalle Istituzioni europee per la scarsa applicazione delle norme esistenti contro i reati a sfondo razzista, reati compiuti anche da uomini e donne impegnati in ruoli politici, sia a livello nazionale (come gli insulti del senatore Calderoli contro l'ex ministro Cecile Kyenge) sia a livello locale (sindaci e funzionari pubblici), sia per avviare un maggior controllo dell'uso dei canali mediatici.

È stato in primo luogo necessario definire, sul piano giuridico, cosa si intende per "crimini d'odio a sfondo razziale". Se i crimini d'odio sono reati contro persone per la loro collocazione-definizione solo attraverso l'origine etnica, l'orientamento religioso o sessuale, è il movente discriminatorio quello che li distingue da altre tipologie di reati. Spesso un atto non è mai isolato, ma può essere alimentato da linguaggi (discorsi, tono della voce, comportamenti non verbali, immagini) che esprimono disprezzo, superiorità, desiderio di annullamento dell'altro (*hate speech*).

L'analisi di una sentenza giudiziaria comporta, in primo luogo, la definizione del contesto nel quale si svolge l'offesa razziale; le espressioni non possono essere decontestualizzate, ma, al contrario, essere comprese nei luoghi e nei modi (indessicalità). Il giudice inoltre deve valutare se le parole pronunciate hanno un carattere lesivo, offensivo, discriminatorio; dunque vanno valutati sia gli "elementi di fatto", sia gli "elementi di diritto". Il giudice quindi deve valutare che tipo di azione è stata compiuta, in quale contesto, in relazione a specifiche circostanze, per coglierne appieno il significato offensivo e discriminatorio. È stato importante, ai fini della ricerca, individuare il tipo di crimine posto in atto (violenza fisica o verbale), capire quali sono le categorie utilizzate dai giudici in merito alle definizioni "razziali", quali leggi sono prese in esame, che tipo di sentenza viene emessa. Dunque nelle sentenze sono stati evidenziati specifici elementi: tipologia del crimine, aspetti comunicativi, dimensione relazionale, simboli e oggetti, categorie utilizzate, dimensione giuridica in senso stretto (Romagnosi 2015: 110)⁹. Riporto qui alcune sentenze tra quelle analizzate.

⁸ La ricerca e l'analisi delle sentenze è stata svolta da una studentessa della Magistrale di Sociologia e Politica Sociale (con la supervisione della scrivente e di Enrico Caniglia), che è stata coinvolta nel progetto di ricerca e che ne ha fatto argomento della sua tesi di laurea. Le sentenze qui prese in esame sono tratte da questo lavoro (Romagnosi 2015: 109-134).

⁹ Tutti i parter del progetto si sono attenuti alle diverse voci poste in esame: 1. Descrizione della sentenza, 2. Tipologia del crimine, 3. Espressioni verbali, simboli, foto considerate offensive, 4. Come il giudice determina offensivi gli elementi descritti, 5. Attraverso quali categorie il giudice descrive la sentenza, 6. Quali leggi nazionali e internazionali, quali regolamenti vengono applicati, 7. Riportare la definizione di razzismo estratta dal testo di legge, 8. Capire se le leggi utilizzano categorie appartenenti al registro etnico-razziale.

Il Tribunale ordinario di Milano ha dichiarato discriminatorio il bando del MIUR (DM 353/2014) per la formazione delle graduatorie triennali per le supplenze d'insegnamento, nella parte che prevede il requisito della cittadinanza italiana. La Corte ha infatti ritenuto rilevante l'equiparazione tra i titoli accademici per i cittadini di paesi terzi e ciò vale sia per coloro che hanno il permesso di soggiorno, sia per coloro che siano titolari dello status di rifugiato. Costoro possono accedere a posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche, a condizione che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell'interesse nazionale. In particolare ciò riguarda l'insegnamento di conversazione di lingua straniera, per il quale tali soggetti non possono essere in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani.

Questa sentenza è particolarmente significativa perché mette a confronto un'istituzione pubblica, quale il Ministero dell'Istruzione, che non rispetta i requisiti di accesso e le posizioni lavorative in condizioni di parità tra italiani e stranieri. Per questo la Corte ha fatto riaprire i termini per l'ammissione, ammettendo alla graduatoria anche gli stranieri (ordinanza del 5 marzo 2015).

Il tribunale di Padova, con sentenza n.206/2012, ha condannato due imprenditori edili per ingiurie e minacce a due sindacalisti (Fillea-Cgil) che si erano recati su un cantiere per valutarne i criteri di sicurezza sul lavoro. Uno dei due sindacalisti era stato accolto con frasi offensive dai due imprenditori: "stai zitto negro di merda", "sporco negro tornate a casa tua, qua sei abusivo e hai trovato l'America", accompagnate da minacce. Successivamente, in un articolo su un quotidiano locale, il capocantiere dichiarava che "un sindacalista nero è una barzulletta". Il giudice del tribunale ha rinvenuto in queste frasi sentimenti di avversione e di discriminazione fondati sulla "razza, l'origine etnica e il colore", "la discriminazione consiste nel disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nell'affermazione d'inferiorità sociale o giuridica altrui". La Corte ha condannato i due imprenditori, che hanno pagato i risarcimenti alle parti civili.

Questi sono solo due esempi, tra i dieci presi in esame nella ricerca, che rendono visibile quanto possono essere frequenti le forme di discriminazione, da parte di soggetti pubblici e privati, che richiedono l'intervento di tipo giudiziario, strumento che diventa centrale per denunciare le modalità discriminanti e le possibilità di condanna. È altrettanto evidente che per adire alle vie legali è necessario conoscere le leggi italiane, avere strumenti di accesso, anche di tipo finanziario, ritenere che si è titolari di un diritto negato.

4. Persone discriminate dentro le istituzioni

Nell'ambito del progetto ho svolto alcune interviste a soggetti che hanno vissuto storie di discriminazione e che, soprattutto, hanno voluto raccontarlo. Il concetto di discriminazione è definito da alcune caratteristiche, come il trattamento particolare riferito ad alcuni individui rispetto ad altri, insieme all'assenza di giu-

stificazione di tale azione: si tratta dunque di trattamenti diversi in situazioni che si presentano simili o uguali. Nei dizionari italiani si definisce discriminazione ogni comportamento che direttamente o indirettamente crea esclusione o restrizione, basate su razza, colore, ascendenza, religione, il genere. Per percepire la discriminazione, bisogna avere il senso della propria dignità e dei relativi diritti e conoscere le norme relative al diritto del lavoro; dunque essere consapevoli di avere minori opportunità sul piano occupazionale o nelle relazioni interpersonali.

Non è facile esprimere il senso di frustrazione nell'accorgersi di un diritto negato, perché spesso i soggetti sono consapevoli che non avranno "giustizia" e non denunciano casi di discriminazione, come ricordano ogni anno i dossier dell'Unar. Non esistono a riguardo dati statistici comparabili in Europa. La stessa Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (Fundamental Rights Agency, FRA) sostiene come sia difficile sviluppare politiche antidiscriminatorie senza la raccolta di dati disaggregati che consentano di monitorare il problema (FRA, Opinion1: 2013). In una recente indagine del FRA risulta che l'82% di coloro che hanno dichiarato di essere vittime di discriminazione non hanno riferito la loro esperienza ad alcuna autorità competente, nella convinzione (63%) che nulla sarebbe cambiato se avessero denunciato il fatto; altri (36%) hanno dichiarato di non sapere a chi e dove segnalare il proprio caso, il 21% vi ha rinunciato per motivi di tempo e per problemi burocratici (Scagliotti 2014: 67-68). Le indagini di vari organismi internazionali consegnano

un quadro in cui la discriminazione sulla base dell'origine etnica o nazionale appare a un tempo diffusa e "invisibile" alle rilevazioni ufficiali, una condizione che ne facilita il perpetuarsi. Occorre sottolineare ancora la scarsità di dati comparabili, in particolare sulla discriminazione strutturale o istituzionale, determinata cioè dall'incapacità delle amministrazioni di adeguare servizi, norme e pratiche alla natura etnicamente differenziata del pubblico di riferimento (Scagliotti 2014: 69).

Per contattare soggetti che hanno avuto esperienze di discriminazione, ci siamo rivolti, come gruppo di ricerca, ad Arci solidarietà e Cidis, associazioni impegnate da anni in Umbria nell'accoglienza di migranti e profughi. La loro mediazione è stata indispensabile per raggiungere alcune persone, da loro conosciute, e disponibili a confrontarsi con i ricercatori, per la loro storie di discriminazione. Sono state intervistate dieci persone, cinque uomini e cinque donne¹⁰.

La prima riflessione che possiamo fare guardando le nazionalità degli intervistati, è che gli uomini sono tutti africani, le donne sono maghrebine, una italoafricana e sudamericana. La prevalenza di islamici e di giovani neri non

¹⁰ Le donne sono state da me intervistate, gli uomini da Riccardo Cruzolin, tra novembre 2014 e marzo 2015.

può essere, e non è un fatto casuale, poiché sono le due categorie (insieme ai rom) maggiormente oggetto di discriminazione. È necessario raccontare alcune di queste storie, per rendere evidenti come le discriminazioni dentro le istituzioni possano pesare nella vita quotidiana delle persone e rendere difficile la loro capacità di tutelarsi.

Kadija¹¹ è una mediatrice, svolge opera di traduzione e interpretariato per le connazionali, si occupa dei rifugiati politici. È una donna che ha un'esperienza nel campo dell'immigrazione e sottolinea come siano comuni, nella vita quotidiana, le continue battute (supermercato, mercati) contro i marocchini, identificati come pericolosi o spacciatori, o l'evitamento fisico rispetto ai migranti. In realtà, con il termine marocchino, le persone intendono gli africani in genere, non distinguendo le nazionalità, né il colore della pelle, né la differenza tra maghrebini e africani.

L'episodio discriminatorio più forte l'ha vissuto nel mondo del lavoro. Una dottoressa le aveva trovato un lavoro di assistenza notturna in ospedale, per la madre di una sua amica, malata di cancro. La figlia si è dimostrata gentile, mentre l'anziana signora pretendeva che la notte lei stesse in piedi a massaggiarla, senza neanche potersi sedere. Voleva rinunciare al lavoro, ma le pressioni della figlia l'hanno fatta continuare, dovendosi anche pagare ogni giorno il viaggio verso la città dove viveva la signora. Quando l'anziana è morta e dopo aver chiamato la figlia, questa ha lasciato Kadija alle 4 di notte da sola nel paese della madre, senza accompagnarla nemmeno alla stazione. Successivamente ha cercato più volte di contattare la sua datrice di lavoro per farsi pagare, ma, oltre essere insultata, non ha ricevuto la somma di 1000 euro che le spettava per il lavoro svolto. Allora Kadija si è recata all'ispettorato del lavoro dove la funzionaria, quando ha visto chi era la datrice di lavoro, sua amica di lunga data, ha abbracciato la signora e ha aggredito Kadija, dicendole che la madre della datrice di lavoro era morta e non poteva più pretendere niente. La datrice di lavoro l'ha insultata e ha presentato un foglio dicendo che aveva rinunciato all'eredità della madre; in realtà è una signora più che benestante e molto nota negli ambienti della città. Kadija ha saputo che ha fatto lo stesso in precedenza con un albanese e un filippino, ma nessuno l'ha mai denunciata per il mancato pagamento delle loro prestazioni professionali. Mentre racconta questo episodio, Kadija piange, perché si è sentita lesa nella sua dignità di persona. Non ha denunciato l'accaduto, per il costo dell'avvocato, ma ora è disposta a rimetterci, pur di avere giustizia. È evidente che Kadija non ha agito perché la sua datrice di lavoro ha appoggi da parte di politici e di avvocati, e non sembra facile avere testimonianze a suo favore (gli infermieri dell'ospedale); ma la cosa più grave è che sia stata la funzionaria dell'ispettorato del lavoro ad avallare un mancato

¹¹ I nomi sono stati modificati per garantire la privacy degli/delle intervistati/e. Kadija è stata intervistata nel febbraio 2015 presso la sua abitazione.

risarcimento lavorativo, pur dovendo rispettare un codice deontologico legato alla sua funzione. In questo episodio vi sono elementi che sottolineano vari livelli di discriminazione: il rapporto di potere sbilanciato italiano/straniero, ricco/povero, per cui l'italiano-ricco e autoctono ha privilegi e conoscenze, legati alla classe sociale d'appartenenza, l'ambiguità e la falsità del rapporto, improntata sul bisogno reciproco (lavoro/assistenza) e giocata sulle dinamiche di genere e l'aiuto tra donne (madre/figlia/badante), poi sul mancato riconoscimento del lavoro svolto. L'azione più grave, sul piano istituzionale, riguarda la funzionaria dell'ispettorato che dovrebbe tutelare i lavoratori e invece agisce a sostegno di una datrice di lavoro, persona con precedenti di mancato pagamento a danno di altri stranieri. Il caso è aggravato dal fatto che la funzionaria agisce contro la lavoratrice straniera anche per rapporti di amicizia con la datrice di lavoro, favorendo gli aspetti personali a scapito di quelli istituzionali. È altrettanto evidente la difficile scelta, da parte di Kadija, tra denuncia-risarcimento e silenzio-opportunità, rispetto al timore di non veder riconosciuti i torti subiti (economici e psicologici) per le amicizie influenti della datrice di lavoro. Il fatto di essere stata aggredita da chi avrebbe dovuto, per motivi istituzionali e deontologici, difenderla, le fa perdere ogni possibilità di credere di avere dei diritti.

La discriminazione istituzionale, analogamente al razzismo istituzionale, è

il fallimento nel fornire un servizio appropriato e professionale alle persone a causa del colore della pelle, della cultura o dell'origine etnica. Può essere visto o rilevato in processi, atteggiamenti e comportamenti che si traducono in discriminazione attraverso pregiudizi inconsapevoli, ignoranza, disattenzione e stereotipi razzisti che svantaggiano persone appartenenti a minoranze etniche (Mac Pherson 1999: par. 6.34).

La perdita della propria dignità che questo evento ha provocato, si ripercuote, in positivo, attivandosi in difesa dei rifugiati politici perché ottengano prestazioni sanitarie, sia in negativo, induce la vittima alla svalorizzazione di sé, nell'impossibilità di avere diritti come cittadina.

Fatima si è laureata in fisica ad Algeri e dopo è venuta in Italia con il marito (2000). Ha tre figli, due ragazze (14 e 6 anni) e un figlio, che frequenta le elementari. Stabilitasi a Terni, dove si è subito ambientata, ha deciso di seguire un corso di mediatrice sanitaria dell'Asl2 e con altre tre mediatrici è stata scelta, dopo il corso, per attività di supporto nei distretti territoriali (non in ospedale) per la ottima conoscenza dell'italiano, oltre che dell'arabo e del francese. Porta l'*hijab*, è osservante, aperta di mentalità e molto colta. Ora frequenta un corso per "mediazione di conflitti", gestito da una cooperativa.

I suoi figli, nonostante siano nati in Italia e ben inseriti, ricevono attenzioni negative da parte del corpo docente. La figlia più grande, che ha certificazioni specifiche della lingua inglese, si è trovata di fronte all'atteggiamento ironico della professoressa d'inglese, al primo anno delle superiori, che riteneva non

possibile che un'araba avesse tali competenze: non poteva essere brava perché era figlia di algerini. Allora la ragazza le ha portato il certificato e l'insegnante ha appurato in questi mesi le sue reali capacità linguistiche e ha superato i pregiudizi nei suoi confronti.

Il figlio, che fa la quinta elementare, ha un'insegnante d'italiano che mostra apertamente le sue predilezioni nei confronti di alcuni alunni italiani, figli di famiglie benestanti, e le sue chiusure nei confronti degli studenti di seconda generazione. Suo figlio è compagno di banco di un ragazzo molto viziato, figlio di genitori separati, particolarmente prepotente e poco attento in classe. Quando la maestra non riesce più a gestire le sue intemperanze, rimprovera il figlio di Fatima di non aiutare abbastanza il suo compagno di banco, invece di rimproverare l'alunno italiano.

Altra discriminazione che l'insegnante mette in atto riguarda la recita di Natale, che non tratta argomenti religiosi, ma tematiche diverse. La professoressa, per i tre ruoli principali, sceglie sempre i figli delle famiglie più importanti, tanto che lei si è rifiutata, quest'anno, di fare partecipare il figlio alla recita, perché lui deve fare solo la comparsa. Fatima trova anche assurdo che nella scuola non si facciano recite o lavori sul Natale, perché per lei e tutti i musulmani Gesù è un profeta e non la disturba festeggiare la nascita di Gesù e pensa che gli insegnanti non conoscono l'islam e il Corano. Lei cerca di non disturbare gli italiani quando è in pubblico: se segue corsi con altre persone, non si apparta per fare le sue cinque preghiere quotidiane, come non le ha fatte quando era in ospedale per i suoi tre parti, e neanche ha seguito i cerimoniali previsti dall'islam sui neonati. Pensa che in questi luoghi bisogna essere dialoganti e non chiusi nei propri schemi.

Ancora una volta al centro ci sono le istituzioni, questa volta quelle scolastiche¹², che non garantiscono le pari opportunità agli studenti stranieri (in questo caso di fatto italiani di seconda generazione) e al tempo stesso non valorizzano la cultura italiana e l'identità storico-religiosa: l'educazione interculturale si basa sulla conoscenza reciproca, e sul rispetto della dimensione religiosa di tutti. Fatima ribadisce il valore dell'istituzione scolastica nella formazione dei suoi figli,

¹² Un'altra storia di discriminazione da me registrata è quella di Vichy, una studentessa ecuadoriana. La discriminazione avviene nell'ambiente universitario, da parte di uno dei suoi docenti. Egli aveva dato il compito di fare delle interviste: lei ne ha fatte più degli altri studenti, ma il professore non ha evidenziato, di fronte a lei e alla classe, il merito del suo lavoro. In seguito ha chiesto agli studenti di andare nelle aziende della zona per farsi dare degli omaggi, e lei si è recata in una ditta, i cui proprietari sono famosi per non fare donazioni. Lei, invece, con la sua abilità e la sua capacità comunicativa, è riuscita a farsi dare dei prodotti ed è tornata fiera del risultato. Il commento del docente, invece di lodarla, è stato di svilire la donazione dicendole: "le avrai fatto pena, perciò ti ha dato questi omaggi". Come dire che una straniera, anche se è una studentessa ben vestita e colta, può solo chieder l'elemosina. Si può evidenziare una sorta di equivalenza tra etnicità e classe sociale: l'immigrato, anche se laureato, viene collocato in una classe inferiore, per il fatto di non essere italiano o uno europeo del nord.

e l'importanza della scuola pubblica, nonostante gli episodi narrati. La scuola rimane un luogo fondamentale di crescita democratica e di sviluppo di competenze (cfr. Falteri-Giacalone 2011).

Il dibattito sulle feste religiose cattoliche, nelle scuole italiane, è diventato terra di conflitti politici, tra esponenti della destra che considerano i musulmani invadenti sul piano delle pratiche religiose negli istituti scolastici come nella costruzione di luoghi di preghiera, e alcuni esponenti della sinistra che considerano, da laici, di non dover festeggiare in alcun modo le feste cattoliche a scuola. Il dibattito è spesso fuorviante, perché i bambini italiani non devono rinunciare a feste che non solo hanno una veste religiosa, ma più spesso diventano occasione di specifiche tradizioni locali, dal presepe vivente (molto diffuse in diversi centri) a piccole attività manuali svolte con le insegnanti per creare lavori di gruppo. Impedire ai bambini di seconda generazione di partecipare a queste attività, significa escluderli ancora di più dalla vita collettiva della classe e aumentare le distanze tra bambini di religioni diverse. Maymouna, una delle figlie dell'imam di Perugia, ora trentenne, racconta come da bambina, alle elementari, il padre sollecitasse la sua partecipazione ai lavori di gruppo in occasione delle feste natalizie, manipolando il pongo per fare pastori e cammelli: attività che considerava assolutamente coerente con il fatto che nel Corano alla nascita di Gesù è dedicata un'intera *sura* (la XIX). Nel suo libro autobiografico, Maymouna racconta anche della prima volta con l'*hijab* in classe, in terza media, della sorella più grande.

A lei fecero una festa in classe quando decise di portarlo. Ricordo che lei andò a scuola velata e la sua maestra si meravigliò che nella nostra cultura non si faceva una sorta di cerimonia tipo battesimo o comunione ecc. Cose così insomma. Per cui fece portare dalla bidella dolci e bibite per festeggiarla. Un grande esempio di rispetto nei confronti di una ragazza intimorita dai giudizi altrui sul suo aspetto radicalmente cambiato (Abdel Qader 2015: 13).

Questa storia è abbastanza significativa di come la scuola può diventare un luogo di riconoscimento d'identità, uno spazio di pluralismo religioso e di democrazia, se siamo in grado di accettare le diversità senza essere giudicanti. Al tempo stesso non dobbiamo rinunciare ai momenti collettivi d'identità culturali (non solo religiosi) come le feste calendariali, che marciano l'appartenenza a una comunità. Gli altri possano avere interesse e curiosità a conoscere i nostri riti e le pratiche simboliche collettive, siano esse laiche o religiose, e si stupiscono se noi per primi le neghiamo a noi stessi prima che agli altri. Ricordo come un giovane profugo senegalese, arrivando in Italia, sia rimasto piacevolmente sorpreso del fatto che gli italiani siano "religiosi", poiché era convinto che l'Italia fosse un paese secolarizzato e materialista. Scoprire che anche gli italiani pregano lo ha fatto sentire meno estraneo, anche se è musulmano.

L'islamofobia è un tema ricorrente nella società italiana e nei media in particolare. Il linguaggio che accompagna la presenza musulmana in Italia usa me-

tafore, figure retoriche, catene semantiche, per amplificare una presenza che è vissuta come patologica, come malattia espansiva e virale (Perocco 2010: 473). Il musulmano è visto “homo religiosus” come se l’unica identità di un individuo possa essere solo quella religiosa, come se gli islamici fossero permanentemente in atto di pregare o recarsi in moschea, mentre, al contrario, per i cristiani la convinzione religiosa non definisce la persona nella sua interezza. I musulmani sono, nell’immaginario performativo pubblico, prima che lavoratori, sindacalisti, medici, operai, persone che vivono la religione come dimensione onnicomprensiva della vita. Questo anche se hanno solo due feste importanti nel loro calendario religioso, al contrario del calendario cattolico, ricco di ricorrenze legate al ciclo cristologico e mariano in particolare. Il musulmano è un “estraneo”, un “terrorista”, un “nemico storico”, dunque una “minaccia alla nostra identità”: spesso sono proprio i giornalisti dei talk show, che cercano l’integralista di turno per poter affermare che sono un pericolo per la nostra convivenza.

Ciò che più sembra disturbare la nostra quotidianità è il “farsi pubblico dell’islam”: pregare sui marciapiedi o in piazza non avendo sale di preghiere, rendersi visibili attraverso l’*hijab* delle donne, chiedere luoghi pubblici per festeggiare l’*Aid af Fitr* (festa di fine Ramadan) o l’*Aid al Kabir* (festa del sacrificio), o, ancora peggio, chiedere permessi per costruire moschee. Questo viene vissuto come minaccia dell’identità urbana e della gestione dello spazio pubblico. Dunque, li vorremmo invisibili e silenziosi, senza considerare che solo la visibilità rende possibile la conoscenza reciproca, comprese le forme di controllo di moschee gestite da imam integralisti. I terroristi sono quelli che si nascondono, quelli che si confondono con un abbigliamento occidentale, non coloro che “ostentano” un’appartenenza che sentiamo estranea. Creare una cultura comune di riferimento e valori condivisi, è possibile solo attraverso l’incontro, lo scambio, la mediazione tra approcci diversi. I giovani di seconda generazione si sentono di cultura italiana e di fede musulmana e si definiscono italiani musulmani: è nel loro interessante e difficile intreccio tra modelli cognitivi e comportamentali distinti, che possiamo individuare la strada del reciproco riconoscimento in quanto soggetti di diritti, anche accettando esperienze che vengono vissute in una diversa accezione della laicità (Giacalone 2012).

L’atteggiamento di chiusura convoglia invece l’altro proprio verso quell’identità che noi abbiamo già definito come l’unica possibile per loro, spingendo

forzatamente questi immigrati verso processi di islamizzazione che trasformano i lavoratori (soggetti socio-economici) in musulmani (soggetti socio-religiosi) e bloccano i mutamenti interni abitualmente legati all’emigrazione nei paesi industrializzati. Questa “islamizzazione” o “reislamizzazione” può essere considerata una forma di autodifesa rispetto a un salto di qualità, verificatosi a livello nazionale e a livello globale, della demonizzazione dell’immigrazione proveniente dai paesi arabo-musulmani e dell’islam in generale (Perocco 2010: 483).

Anche le storie dei minori non accompagnati, tra quelli sbarcati a Lampedusa, sono oggetto di riflessioni sulle varie modalità con le quali si attuano forme di razzismo istituzionale. È il caso di Dramane, maliano, ospitato in una struttura protetta, ad Agrigento, con altri ragazzi italiani e alcuni nordafricani; questi si reca a Trapani perché la commissione lo riceve per valutare la sua richiesta di asilo, che viene accolta.

La questura gli rilascia la ricevuta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, gli dà 50 euro e gli dice che deve andare alla questura di Roma a ritirare il permesso. I soldi gli bastano appena per pagarsi il viaggio. In realtà doveva fare tutto presso la questura di Agrigento. Lui arriva a Roma sabato mattina; non conosce nessuno. Quando era ancora in Sicilia non sapeva neppure cosa doveva fare per raggiungere Roma. Fortunatamente ha il numero di telefono di una signora che aveva conosciuto quando venne soccorso vicino a Lampedusa. L'amica attiva un amico, che accompagna l'intervistato sino alla stazione e gli dà un po' di soldi in più. Dopo avere dormito fuori, riesce, di lunedì, ad andare alla questura e consegna la sua ricevuta all'impiegato di turno, il quale

subito mi ha buttato la carta così, la signora mi ha detto vai alla questura di Agrigento, vai a prendere il tuo permesso di giorno alla questura di Agrigento [...] noi non ce la facciamo con i nostri, figurati con un'altra regione [...] non mi ha voluto spiegare niente.

Risente la sua amica, la quale gli consiglia di andare a Napoli, cosa che lui fa. Lui riesce così a inserirsi allo Sprar¹³ e ottiene lì i suoi documenti.

Il secondo caso si verifica tempo dopo a Napoli. A Dramane era scaduta la tessera sanitaria e va a rinnovarla. Un'impiegata lo riceve e, dopo pochi minuti, lo liquida frettolosamente sostenendo che è tutto a posto e che lui ha l'esenzione (come rifugiato ne ha diritto). Dopo un po' di tempo ha bisogno di alcuni medicinali e a quel punto realizza che in realtà l'impiegata non lo aveva regolarizzato. Ritorna all'ufficio e ritrova proprio la signora che gli aveva detto che aveva risolto tutto. La signora, però, lo tratta male. Era lì dalle otto, ma lei non lo considera e passa il tempo al telefono "parlando con una persona e dicendo: ieri sera [...] dove siamo stati al ristorante là si mangia molto bene". Insomma, piuttosto che lavorare, perdeva il tempo in conversazioni private. L'intervistato la richiama al suo dovere, ma lei reagisce chiamando una guardia e dicendogli: "butta questo ragazzo fuori, questo straniero di merda". La guardia gli dice che lui deve seguirlo e uscire e, visto che lui non vuole adeguarsi, gli dice "se non vieni ti spacco la testa".

¹³ Lo Sprar è il sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati, il sistema di accoglienza nazionale istituzionalizzato, nato dal protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, l'Ance e l'Unchr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Lo Sprar è formato dalla rete di enti locali che si occupano degli interventi di accoglienza (tutela, assistenza e integrazione socio-economica), con Ong e cooperative sociali.

Quando la guardia gli ha detto che doveva uscire, altrimenti gli avrebbe spaccato la testa, lui ha risposto:

ho detto fallo, non avevo paura di niente, lì ho buttato tutti i miei documenti, carta d'identità, permesso di soggiorno e la tessera [...] rimandami in Africa, perché noi siamo arrivati qui [...] voi avete detto di regolarizzarci, io sto regolarizzandomi perché non mi fate? [...]

Poi quando sono arrivati i carabinieri, lui ha mostrato la sua tessera di mediatore culturale.

Ad aiutarlo interviene un poliziotto anziano, che decide di ascoltarlo. Viene fatta una ricerca in internet e il poliziotto anziano chiede all'impiegata di leggere quanto è comparso a riguardo. Ha poi preteso che l'impiegata lo regolarizzasse in giornata.

noi stranieri, se noi sappiamo una cosa, questo è il nostro diritto, anche se metti un coltello qua noi non cambiamo proprio idea, lui mi poteva anche sparare, io non andavo [...] gli stranieri di colore come me che vengono da questa zona se sanno quale è la verità, puoi ucciderli, non cambiano idea, non cambiano.

Non possiamo, nelle note di questo saggio, affrontare la complessa questione dei minori non accompagnati, le difficili realtà di provenienza, l'illusione che accompagna questi viaggi spesso scossi da bruschi risvegli per l'ostilità dei funzionari pubblici e il lavoro precario e malpagato che trovano in Italia (spesso di vero sfruttamento come nelle campagne foggiane o calabresi). In questa storia, per fortuna, è sempre un poliziotto che ristabilisce verità e giustizia: la tessera di mediatore culturale ha certamente impedito altre forme di discriminazione, poiché dimostra la sua conoscenza del diritto e delle leggi italiane. Il paradosso di questa storia è che Dramane cerca di regolarizzare la sua posizione, come chiede la legge, ed è un'istituzione che lo ostacola ignorando le sue richieste. Se il timore maggiore degli italiani sono i "clandestini", gli irregolari, i migranti aspirano a diventare "regolari" e dunque titolari di diritti: il problema è quando sono le stesse istituzioni a non voler ascoltare.

5. Il potere delle parole

Le parole hanno potere: potere di definire gli altri, di etichettarli. Le parole possono creare l'altro, attraverso la sottile e continua costruzione di termini che lo definiscono, lo stigmatizzano, lo discriminano. Gli occidentali hanno storicamente definito ed etichettato le culture "altre", spesso modificando le stesse denominazioni dei popoli incontrati. Come ricorda Amselle, la cultura è la "risul-

tante di un rapporto di forze interculturali: la cultura spazialmente dominante detiene la facoltà di assegnare alle altre culture il loro posto nel sistema, facendo di queste delle identità sottomesse o determinate". Per questo vi sono culture che hanno il potere di "nominare" le altre; mentre queste "hanno solo la capacità di essere nominate" (Amselle 1999: 85).

Anche le democrazie inventano e sviluppano un razzismo democratico. L'espressione "vu cumprà" si è diffusa tra i giornalisti italiani per anni, anche tra testate di sinistra ed è stata ampiamente utilizzata nel senso comune in maniera offensiva e stigmatizzante (Faso 2008: 138). Il linguaggio utilizzato per parlare dei richiedenti asilo/migranti non è neutrale, ma viene costruito metaforicamente su quello della guerra: invasione, respingimenti, clandestini, terroristi. Sembra esistere un partito xenofobo trasversale a tutti gli schieramenti politici (Guadagnucci 2010), che alimenta un clima di paura, che mina le nostre sicurezze, per cui la percezione dell'insicurezza è maggiore dei dati di realtà.

Il dubbio è che vi sia nel nostro Paese, e in particolare nel nostro sistema delle comunicazioni, una sorta di paralisi della percezione, una forma di autismo che spinge a ignorare o sottovalutare la tematica del razzismo e della xenofobia. [Appare evidente] la connessione perversa fra il linguaggio, spesso impreciso e non solo stigmatizzante, e l'uso autoritario e politico a fini elettorali di fenomeni sociali come l'immigrazione o l'insicurezza sociale ed esistenziale (Guadagnucci 2010: 28,40).

Le parole sono potenti perché producono realtà, rendendo naturale ciò che è costruito culturalmente. Anche i colori possono assumere un significato etico, associando nero a sporco ("sporco negro") e bianco a pulito, confermato da "negro di merda", che contribuisce a identificare nero e feci. Il nero viene così associato alla morte, a ciò che è scarto maleodorante e contagioso, e dunque alle malattie e alla contaminazione. Il processo di deumanizzazione e oggettivazione, specifico del linguaggio razzista (accanto a quello di barbarizzazione e stigmatizzazione, Taguieff 1988: 66) viene anche associato ad attività coprologiche. La madre di una nostra intervistata oggetto di aggressione fisica, le disse di rispondere a queste espressioni con "bianco come la pipì", sottolineando come anche i bisogni fisiologici sono di colori diversi e ugualmente contaminanti e dunque anche il bianco può essere sporco. Sono *ghephyrismi*,¹⁴ usati ampiamente come insulti nelle partite di calcio anche contro alcune squadre del nord contro quelle del sud: "Napoli come Africa", "colerosi bastardi", "napolecani": anche qui l'insulto razzista usa le caratteristiche dell'animalità e della malattia contagiosa (Gallini 1989: 164).

Esistono poi le metafore etniche, vale a dire l'iscrizione di "figure esotiche nel

¹⁴ I *ghephyrismi* erano ingiurie rituali che venivano lanciate contro gli stranieri da parte dei cittadini ateniesi, quando tornavano da Eleusi, dove erano stati iniziati (Gallini 1989: 164).

cerchio delle nostre appartenenze”; una qualità della logica metaforica è quella di “istituire relazioni di tipo analogico tra quegli ordini di fatti che altre forme di categorizzazione tengono distinti e separati”, come “non fare l’indiano”, “quell’ebreo di mio zio” (Sarnelli 1989: 132).

Nel corso della nostra ricerca abbiamo incontrato diverse locuzioni, come “pensi come una scimmia”, nella quale l’associazione tra nero e scimmia era spesso implicita, “schiaccia il nero”, dove l’altro non più percepito come persona, ma sembra essere associato a uno scarafaggio. Eppure diciamo ugualmente “lavora come un negro”, sottolineando la sua forza fisica, forse vicina a quella di una scimmia ammaestrata o a uno schiavo.

La supposizione pregiudiziale della minore capacità intellettuale dell’immigrato è altrettanto evidente in “un’araba non può parlare bene l’inglese” perché considerata meno capace, o “un sindacalista nero è una barzelletta”, che sottolinea l’idea di una persona incapace di libera iniziativa e di assumere un ruolo sociale importante come quello di sindacalista. I giudizi denigratori sull’altro vengono utilizzati con leggerezza, senza assumersi la responsabilità di quanto si afferma, e vengono espressi in forma ironica come meccanismi autodifensivi e perciò considerati legittimi.

La traiettoria [...] è quella di un discorso che mentre tratta di stranieri in carne e ossa finisce per fare i conti con le metafore e le fantasie che lo straniero ci ha ispirato e che partecipano alla costruzione della sua immagine, non tanto come contenuto specifico [...] quanto piuttosto come quadro di riferimento argomentativo, come paradigmi tematici che definiscono e delimitano un campo particolare del pensabile e del dicibile dell’Altro. Similmente ad altre cognizioni stereotipe dell’altro, questi paradigmi sono dotati di una loro coerenza, di una loro fungibilità che gli permette di farsi interpreti di aspetti diversi, e di una loro relativa universalità: si tratta infatti di un “sapere” ereditato, anonimo, ma che ognuno conosce, riconosce e ripete (Sarnelli 1989:144-145).

Forse l’aspetto più invasivo e vincolante del linguaggio discriminatorio è quello delle circolari amministrative, il livello più evidente e diffuso delle discriminazioni istituzionali. L’uso delle circolari è ampiamente utilizzato da comuni ed enti pubblici per il carattere emergenziale attribuito ai fenomeni migratori, tanto da essere considerate fonti del diritto obiettivo, poiché legate al potere degli atti amministrativi (Bucci 2005). Le politiche migratorie oggi sono desumibili più dalle circolari amministrative che da leggi e decreti-legge nazionali, e dunque la condizione giuridica e sociale dei migranti dipende spesso da queste, che evidenziano il potere esercitato dalle autorità amministrative locali. Come sottolinea Gjergji, queste possono collocarsi in una “zona di confine” tra il diritto vigente e le pratiche amministrative, in una sorta di “infra-diritto amministrativo” prodotto dalla pubblica amministrazione.

Le attuali politiche migratorie in Italia si esprimono essenzialmente attraverso le circolari amministrative, ossia attraverso un *diritto interstiziale*. Ciò evidenzia, anzitutto, anche nel campo del diritto, la volontà delle istituzioni di non conferire una piena soggettività giuridica agli immigrati, e pone inoltre all'interprete seri interrogativi sull'attuale organizzazione del potere, sull'uso di forme *para-normative* nel suo esercizio e, in generale, sul processo di trasformazione dello stato, il quale è ben lungi dall'abbandonare [...] le sue funzioni di governo e di controllo (Gjergji 2010: 444).

Si vengono così a creare fonti giuridiche parallele (nazionali e locali), anche con contenuti diversi, e l'operatore amministrativo può decidere quale applicare (legge o circolare). Questo crea una forte discrezionalità (e confusione) nella scelta delle amministrazioni periferiche, che interpretano leggi nazionali e circolari amministrative, provocando forme di arbitrio degli operatori pubblici. Ciò emerge nei Patti territoriali per la sicurezza, che consentono le ordinanze dei sindaci contro i lavavetri ai semafori e i mendicanti, o che impediscono in alcuni comuni veneti l'iscrizione anagrafica dei cittadini immigrati poveri o l'iscrizione dei figli di migranti che non abbiano un permesso di soggiorno, o ordinanze che escludono dall'erogazione di contributi assistenziali gli stranieri, che bloccano la costruzione di centri islamici in diverse città, e ancora la scelta di un sindaco di un comune campano di effettuare uno *screening* dei migranti attraverso la polizia municipale (Lunaria 2011).

Appare evidente che il razzismo istituzionale trova nelle circolari e negli atti amministrativi le sue maggiori evidenze, lasciando alle questure un potere arbitrario e discrezionale, divenendo le sedi locali della gestione dell'immigrazione da parte dell'amministrazione pubblica, accanto alle prefetture, per la gestione dei richiedenti asili e rifugiati politici. Questo spiega meglio la storia di Dramane, il difficile rapporto con la questura di Napoli e l'arbitrarietà della funzionaria che gli nega il diritto alla tessera sanitaria.

In altre parole, a decidere su ogni aspetto della vita dell'immigrato/a o a regolare i rapporti di questo/a con la pubblica amministrazione è sempre l'autorità di polizia (anche quando magari deve ottenere il libretto sanitario o iscriversi nelle liste dei disoccupati), la quale gode, a sua volta, di una ampia discrezionalità interpretativa proprio in virtù del doppio (o multiplo) livello del sistema normativo istituito dalla incessante produzione di circolari (Gjergji 2010: 454).

Sono dunque molti i livelli nei quali si esprime il razzismo delle istituzioni e dentro le istituzioni, a livello normativo nazionale e nelle diverse prassi amministrative, fino ai comportamenti dei funzionari negli ispettorati del lavoro o degli insegnanti nelle scuole pubbliche. Prassi normative e pratiche sociali che sottolineano quanto le parole che escludono riescono ad agire, prima nel nostro

modo di pensare ed esprimerci, poi nei comportamenti. La loro somma però costruisce una rete di significati simbolici, che si collegano ad altre trame discorsive e rappresentative dell'altro. Nella solidità di questa rete sta la ragione della sua efficacia, che si presenta come i fili di un'unica sottile e pervasiva trama (Gallini 1989: 159).

Bibliografia

Abdel Qader Maymouna

2015, *Ho viaggiato per mondi, modi, identità, fino...*, Perugia, Alisei Coop.

Amselle Jean-Loup

1999, *Logiche meticce. Antropologia dell'identità in Africa e altrove*, Milano, Bollati Boringhieri, (ed. or. 1990).

Andrisani Paola

2003, *Inventario dell'intolleranza*, in Rivera A., *Estranei e nemici*, Roma, DeriviApprodi, pp. 91-159.

Barbujani Guido

2006, *L'invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana*, Milano, Bompiani.

Baroncelli Fabio

1996, *Il razzismo è una gaffe. Eccessi e virtù del politically correct*, Roma, Donzelli.

Bartoli Cecilia

2012, *Razzisti per legge. L'Italia che discrimina*, Bari, Laterza.

Basso Piero

2010, a cura di, *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*, Milano, Franco Angeli.

Bello Barbara Giovanna

2015, *La dimensione femminile dell'immigrazione in Italia*, in IDOS, *Dossier Statistico Immigrazione*, Roma, pp. 155-160.

Bucci Gaetano

2005, *Eguaglianza, immigrazione e libertà di circolazione nell'era della mondializzazione dell'economia*, in *Studi in onore di G.Ferrara*, vol. I, Torino, Giappichelli, pp. 393-492.

Carmichael Stokely, Hamilton Charles V.

1967, *Black Power. The Politics of Liberation in America*, Random House, New York (trad. it. 1968).

Commissione delle Comunità Europea,

2004, *Libro verde. Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea allargata*, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Falteri Paola, Giacalone Fiorella (a cura di)

2011, *Migranti involontari. Giovani stranieri tra percorsi urbani e aule scolastiche*, Perugia, Morlacchi.

Faso Giovanni

2008, *Lessico del razzismo democratico*, Roma, Derive Approdi.

FRA, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

2011, *Manuale di diritto europeo della non discriminazione*, Lussemburgo, EU Bookshop.

2013, *Opinion on the situation of equality in the European Union 10 years on from initial implementation of the equality directives*, Vienna, Opinion 1.

Fusaschi Michela

2011, *L'Unesco e la "razza" (1950-1951). Delle "schermaglie" fra antropologi culturali e genetisti nella situazione coloniale*, in Z.A. Franceschi (a cura di), *Razza, razzismo e antirazzismo*, Bologna, Emil di Odoja, pp.155-172.

Gallini Clara

1989, *Giochi pericolosi. Dall'esotismo al razzismo in alcune pratiche simboliche*, in *Razzismi*, (riedizione della rivista "Problemi del socialismo/2"), Milano, Franco Angeli, pp.149-170.

Giacalone Fiorella

2012, *Les enfants d'immigrés en Ombrie: milieu urbain et pratiques religieuses des jeunes musulmans*, "Migrations Société", *Être étranger chez soi: les jeunes d'origine immigrée en Italie*, XXIV / 141-142, pp. 171-196.

Gjergji Iside,

2010, *La socializzazione dell'arbitrio. Alcune note sulla gestione autoritaria dei movimenti migratori*, in P. Basso (a cura di), *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*, Milano, Franco Angeli, pp.439-466.

Guadagnucci Lorenzo

2010, *Parole sporche. Clandestini, nomadi, vu cumprà: il razzismo nei media e dentro di noi*, Milano, Altra economia.

IDOS

2015, *Dossier statistico immigrazione*, Roma, Consorzio Age.

Lévi-Strauss Claude

1967, *Razza e storia e altri studi di antropologia*, Einaudi, Torino (ed. or. 1951).

Lunaria

2011, *Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo*, Roma, Lunaria.

Mac Pherson William

1999, *The Stephen Lawrence Inquiry: Report of an Inquiry by Sir William MacPherson*, Cm.4262-I, London, 15 febbraio 1999.

Marta Claudio,

2005, *Relazioni interetniche. Prospettive antropologiche*, Napoli, Guida.

Palidda Salvatore (a cura di)

2009, *Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in Europa*, Milano, Bianca e Volta.

Perocco Fabio,

2010, *Dall'islamofobia al razzismo anti-musulmano*, in P. Basso (a cura di), *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*, Milano, Franco Angeli, pp. 467-492.

Racism and discrimination in employment in Europe: Enar Shadow Report 2012-2013

2014, Brussels, ENAR.

Rivera Anna Maria

2003, *Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia*, con un inventario dell'intolleranza, di P. Andrisani, Roma, Derive Approdi.

2009, *Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo*, Bari, Dedalo.

Romagnosi Valeria,

2015, *Neo-razzismo quotidiano. La realtà del soggetto migrante e l'analisi delle sentenze giudiziarie tra diritti umani e discriminazioni razziali*, tesi di laurea magistrale di Sociologia e Politiche Sociali, Università di Perugia.

Sarnelli Enrico

1989, *Metafore etniche*, in *Razzismi*, (riedizione della rivista "Problemi del socialismo/2"), Milano, Franco Angeli, pp. 131-148.

Scagliotti Luciano

2015, *Il panorama delle discriminazioni nell'Ue*, in IDOS, *Dossier statistico immigrazione*, Roma, pp. 56-61.

Taguieff Pierre André

1988a, *La force du préjugé*, La Découverte, Paris (trad. it. 1994).

1998b, *Le racisme*, Flammarion, Paris (trad. it. 2002).

Vulpiani Piero

2015, *Le discriminazioni a sfondo etnico-razziale*, in IDOS, *Dossier statistico immigrazione*, Roma, pp. 163-168.

Wieviorka Michel

2000, *Il razzismo*, Laterza, Bari.

Ziccardi Giovanni

2016, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano, Cortina.

Abstract

The essay considers the institutional racism, with a theoretical analysis and testing it on the level of historical and legal (at European and national level). The essay examines some judgments of Italian courts, both those racist than those of discriminatory conduct convictions.

The second part of the essay tells stories of victims of discrimination within the institutions through the stories of the protagonists, Arab and African migrants, interviewed within the Project Radar, to detect mode and discriminatory behavior in areas of work and school. There is a broad framework on the dissemination of discriminatory behavior, even by public and private structures and the difficulty of seeing their rights protected by the new citizens.

Il saggio prende in considerazione il razzismo istituzionale, con un'analisi a livello teorico e verificandolo sul piano storico e giuridico (a livello europeo e nazionale). Il saggio prende in esame alcune sentenze di giudici italiani, sia quelle a sfondo razzista che quelle di condanne di comportamenti discriminatori.

La seconda parte del saggio racconta storie di persone discriminate dentro le istituzioni attraverso il racconto dei protagonisti, migranti arabi e africani, intervistati all'interno del Progetto Radar, per rilevare modalità e comportamenti discriminatori in settori lavorativi e scolastici. Emerge un quadro ampio sulla diffusione di comportamenti discriminatori anche da parte di strutture pubbliche e private e la difficoltà di veder tutelati i propri diritti da parte dei nuovi cittadini.

Key words: Discrimination, Immigration, Ethnic metaphors, Institutional racism, Judicial judgments.

Parole chiave: Razzismo istituzionale, Discriminazioni, Immigrazione, Sentenze giuridiche, Metafore etniche.